



Consulenti

dr.ssa Giulia Battig
dr. Nicola Cicchitti
dr. Michele D'Agnolo
dr.ssa Hellen Dal Forno

Trieste, 16 dicembre 2021

CIRCOLARE N. 34 /2021

Oggetto: nuovi limiti all'esenzione iva nei trasporti internazionali

Gentile Cliente,

sulla base dell'art. 9 del Dpr 633/1972 sono non imponibili Iva i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, tra i quali si annoverano anche i servizi di trasporto.

Secondo la formulazione del suddetto art. 9 attualmente in vigore, non vi è alcuna restrizione alla non imponibilità relativamente alla figura del committente.

Quindi sino ad ora nella prassi veniva considerato non imponibile non solo il trasporto fatturato direttamente all'esportatore o all'importatore, ma anche il trasporto fatturato ad altro vettore, quando solo quest'ultimo fosse a diretto contatto con il committente esportatore o importatore.

In merito tuttavia la sentenza della Corte di Giustizia UE C-288/16 ha stabilito che sono non imponibili solo i trasporti fatturati direttamente al committente esportatore o importatore.

A tale disposizione si è adeguata la Legge di conversione del DL 146/2021, introducendo il nuovo comma 3 dell'art. 9 del Dpr 633/1972.

La disposizione entra in vigore a partire dal 01.01.2022.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Saed Servizi Srl Stp
Dott.ssa Giulia Battig